

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
VIA A. DEPRETIS 70
00184 ROMA

DELIBERAZIONE N. 47/24

del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche

OGGETTO:

Revisione Periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 – Ricognizione delle partecipazioni. Censimento annuale ex art. 17 del D.L. n.90/2014 al 31/12/2022

Il giorno **15 febbraio 2024** IL COMITATO CENTRALE riunito in modalità di videoconferenza nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente

verbale n. 1017 (4/24)

COMPONENTI	ASSENTI	PRESENTI
Barbara Mangiacavalli		X
Cosimo Cicia		X
Beatrice Mazzoleni		X
Pierpaolo Pateri		X
Giancarlo Cicolini		X
Nicola Draoli		X
Carmelo Gagliano		X
Pietro Giurdanella		X
Mariacristina Magnocavallo		X
Stefano Moscato		X
Luigi Pais dei Mori		X
Antonio Scarpa	X	
Massimiliano Sciretti		X
Carmelo Spica		X
Maurizio Zega		X



Constatata la presenza del numero legale

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI

COMPONENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
Barbara Mangiacavalli	X		
Cosimo Cicia	X		
Beatrice Mazzoleni	X		
Pierpaolo Pateri	X		
Giancarlo Cicolini	X		
Nicola Draoli	X		
Carmelo Gagliano	X		
Pietro Giurdanella	X		
Mariacristina Magnocavallo	X		
Stefano Moscato	X		
Luigi Pais dei Mori	X		
Antonio Scarpa			
Massimiliano Sciretti	X		
Carmelo Spica	X		
Maurizio Zega	X		

Favorevoli: 14
Contrari: /
Astenuti: /

IL COMITATO CENTRALE

costituito secondo quanto disposto dal Dlcpn n. 233/46, così come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3, e dalla delibera n. 48/21 verb. 926 (8/21).

Nel rispetto delle attribuzioni di cui al capo I e capo III del Dlcpn n. 233/46 così come modificati dall'art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3

Convocato con nota prot. P-1649/II.2 e P-1750/II.2



Visto

- il Dlcpn n. 233/46 e successive modifiche e integrazioni
- il DPR n. 221/50
- la legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni
- la Legge n. 3/18
- il Regolamento di gestione amministrativa sull'attività degli organi approvato con delibera n. 146/14 verb. 737 (16/14)

Considerato

quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017;

Visto

che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti pubblici non economici, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso

che la FNOPI, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato

che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 la FNOPI doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa posseduta alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate o comunque oggetto di razionalizzazione;



Tenuto conto

che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione– le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c.2, T.U.S.P.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (si precisa che l'art. 26 comma 12-quinquies, T.U.S.P. introduce sul fatturato una disposizione transitoria: “[...] Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro...[.]”);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato

altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate

pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato

che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui la FNOPI non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

Tenuto conto

del miglior soddisfacimento dei bisogni della professione amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Preso atto

che, dall'esito della ricognizione effettuata, risulta che alla data del 31.12.2022 la FNOPI:

- non possiede partecipazioni sia dirette che indirette in enti di tipo societario e pertanto si dovrà procedere alla sola comunicazione del suddetto esito;
- possiede una partecipazione al Co.GE.A.P.S. (consorzio tra enti pubblici non economici), proporzionale al numero degli iscritti negli Albi professionali di propria competenza per la tenuta dell'Anagrafica Nazionale ECM e partecipa, per la quota del 100 %, alla Fondazione Infermieri e come di seguito specificato:

Ragione Sociale	Oggetto	Capitale Sociale	Quota di partecipazione
Co.Ge.A.P.S.	Anagrafe nazionale dei crediti formativi ECM	€ 356.644,00	30,85 %
Fondazione Infermieri	Promozione, in forma diretta e indiretta, di sviluppo culturale e scientifico in materia infermieristica	€ 100.000,00	100 %

Atteso

che la FNOPI, per il Consorzio CO.G.A.P.S. dovrà provvedere, tramite l'apposito applicativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia, al censimento annuale delle proprie partecipazioni, mediante la trasmissione delle schede di partecipazione di cui agli allegati n. 1 e 2 della presente delibera;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione del possesso di partecipazioni di tipo societario, direttamente ed indirettamente possedute dalla FNOPI alla data del 31 dicembre 2022;
2. di certificare che dalla data del 31 dicembre 2022 la FNOPI non possiede, direttamente ed indirettamente, partecipazioni di tipo societario;
3. di attestare che alla data del 31 dicembre 2022 questa Federazione possiede una partecipazione al Co.GE.A.P.S. (consorzio tra enti pubblici non economici), pari al 30,85 % e la quota del 100 %, alla Fondazione Infermieri.
4. di provvedere, l'apposito applicativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia, al censimento annuale delle proprie partecipazioni, mediante la trasmissione delle schede di partecipazione di cui agli allegati n. 1 e 2 della presente delibera;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

(Barbara Mangiacavalli)




LA SEGRETARIA

(Beatrice Mazzoleni)

